

*Direzione Sanità e Welfare
Settore Prevenzione e Veterinaria
Settore Emergenza COVID 19
sanita.pubblica@regione.piemonte.it
prevenzioneeveterinaria@cert.regione.piemonte.it*

Il Dirigente

Torino, (*)

Protocollo n. (*) / A1409B

(*): "segnatura di protocollo
riportata nei metadati di Doqui ACTA"

Classificazione

Ai Direttori del Dipartimento di Prevenzione
Ai Direttori/Responsabili dei SISP

e p.c. Alla Direzione Ufficio scolastico Regionale
Al SeREMI

Loro Sedi

Oggetto: *Aggiornamento delle indicazioni operative per la gestione dei casi positivi per SARS COV-2 in ambito scolastico vista la circolare Ministeriale del 30.11.2021.*

Facendo seguito alla Circolare a firma congiunta tra Ministero della Salute e Ministero dell'Istruzione prot. n. 54504 del 29 novembre 2021 "Aggiornamento delle indicazioni per l'individuazione e la gestione dei contatti di casi di infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico" e dalla successiva nota esplicativa prot 54914 del 30 novembre 2021 si rappresenta quanto segue.

La valutazione dello stato di contatto di caso COVID-19 rimane di esclusiva competenza del Dipartimento di Prevenzione (DdP) e le relative azioni vengono intraprese solo dopo attenta valutazione dell'eventuale esposizione e dell'andamento epidemiologico territoriale.

Ai fini di una presa in carico tempestiva, le prime fasi della gestione dei potenziali contatti a livello scolastico devono essere gestite direttamente dal dirigente scolastico e dal referente scolastico COVID-19 secondo le seguenti indicazioni.

Il dirigente scolastico/referente scolastico COVID-19 venuto a conoscenza di un **caso confermato**¹ nella propria scuola:

- deve far pervenire al Dipartimento di Prevenzione della propria Asl di competenza l'elenco dei bambini/ragazzi della classe coinvolta dal caso di positività e dei relativi insegnanti che nelle 48 ore precedenti siano transitati nella classe per almeno 4 ore, anche cumulative.

¹Caso confermato:

- paziente con tampone molecolare positivo, ovvero
- paziente con collegamento epidemiologico e positività al test antigenico rapido, secondo quanto previsto da DGR 3-2190 del 3.11.2020

- è da considerarsi autorizzato a sospendere temporaneamente le attività didattiche in presenza nella classe, per mezzo della modulistica fornita (Allegato1), avvisando gli alunni che, in attesa di essere contattati dall'ASL, devono limitare le frequentazioni sociali e le altre attività di comunità (NO attività sportiva in gruppo, frequentazione di feste, assembramenti, visite a soggetti fragili) e devono mantenere in maniera rigorosa il distanziamento fisico e l'uso della mascherina in presenza di altre persone al di fuori dei familiari.

Resta inteso che a tali automatismi seguiranno, in seguito alla valutazione del rischio effettuata dal DdP, le disposizioni delle misure da intraprendere:

- l'isolamento dei casi,
- la quarantena dei contatti,
- le tempistiche per il rientro a scuola degli alunni/studenti/operatori scolastici.

Pur rimanendo valide le indicazioni di gestione dei casi positivi e dei loro contatti secondo quanto previsto dalla Circolare Ministeriale dell'11.08.2021, in ambito scolastico, in contesti di bassa/moderata circolazione del virus SARSCoV2, essendo attualmente previsto l'utilizzo di mascherine, secondo le modalità indicate dai protocolli di sicurezza vigenti, in combinazione con altre misure di prevenzione, una parte dei contatti potrà essere considerata a basso rischio, con l'introduzione di una strategia di "sorveglianza con testing" specifica.

Si sottolinea che in qualunque momento, gli operatori di sanità pubblica possono valutare, in collaborazione con il referente scolastico COVID-19/dirigente scolastico eventuali ulteriori contatti oltre al gruppo/classe, in base all'attività svolta, alle caratteristiche e alla durata della stessa, considerando i vari elementi utili all'indagine epidemiologica. La prima attività di testing deve però essere riservata preferenzialmente al solo gruppo classe.

Rimane comunque nella discrezionalità dell'operatore di sanità pubblica, sulla base di valutazioni individuali del rischio, adottare misure di quarantena ulteriori nel caso in cui alcune persone abbiano avuto un'esposizione ad alto rischio (es. mancato/scorretto utilizzo delle mascherine prescritte) o il caso sia insorto in un contesto ad alta circolazione virale SARS CoV2.

Al fine di supportare la valutazione dei diversi contesti epidemiologici da parte delle ASL, il SeREMI rende disponibile uno strumento in grado di evidenziare situazioni di "ALERT", sulla base di diversi parametri di incidenza collegati ai comuni/territori.

Nell'ambito di una singola scuola, potrebbe essere qualificato quale contesto ad alta circolazione virale, la presenza di uno o più casi positivi in 1/3 delle classi dell'istituto scolastico.

In questi contesti potrebbe essere utile valutare, con l'eventuale coinvolgimento dell'autorità sanitaria locale (Sindaco) e del dirigente scolastico, la sospensione:

- di servizi dove sia difficile/impossibile mantenere la separazione delle bolle-classe: servizio mensa, scuolabus, pre-post scuola, etc.
- il testing T0/T5 a cui sarebbe preferibile l'applicazione delle misure di quarantena stabilite dalla circolare ministeriale prot.n. 36254 del 11.08.21 così come già previsto per il setting scolastico 0-6 anni.

In merito agli insegnanti/operatori scolastici, come criterio orientativo, non esaustivo e non vincolante di stratificazione del rischio, si suggerisce:

- di considerare esposto l'insegnante/operatore della scuola primaria e secondaria che, nelle 48 ore precedenti, abbia svolto in presenza 4 ore o più, anche cumulative, all'interno della classe in cui è stato individuato il caso COVID-19.
- che previo T0 e T5 gli insegnanti vaccinati/negativizzati negli ultimi 6 mesi, se hanno rispettato le misure di prevenzione incluso l'uso delle protezioni respiratorie, in presenza anche di due o più casi nella classe non siano soggetti a quarantena salvo diversa valutazione del DdP.

Infine si ricorda che in caso di comparsa di sintomatologia compatibile con COVID-19 il soggetto (o i genitori in caso di soggetto minorenni) è tenuto ad informare immediatamente il medico curante che darà indicazioni per il proseguimento del percorso diagnostico.

Indicazioni operative:

Tempo zero (T0): prima possibile dal momento in cui si è stati informati dal referente scolastico COVID-19/dirigente scolastico/DdP.

In mancanza di effettuazione del tampone T0 lo studente verrà posto in quarantena, allo stesso modo se l'ultimo contatto con il positivo è antecedente ai 5 giorni precedenti, la classe non verrà sottoposta a testing T0/T5, ma si applicherà la quarantena:

- di 7 giorni dall'ultimo contatto con il caso, per coloro che hanno completato il ciclo vaccinale da almeno 14 giorni o che abbiano contratto il COVID-19 negli ultimi 6 mesi
- dopo 10 giorni dall'ultimo contatto con il caso, per coloro che non hanno effettuato la vaccinazione o hanno concluso il ciclo vaccinale da meno di 14 giorni.

In caso di impossibilità ad effettuare il tampone di fine quarantena, questa sarà da ritenersi conclusa allo scadere dei 14 giorni dall'ultimo contatto.

Per quanto concerne i **docenti**, al fine di tutelare al massimo il proseguo dell'attività didattica, potranno, in assenza di differenti disposizioni dell'ASL:

- presentarsi presso DRIVE/HUB dell'Asl per effettuare il tampone contestualmente agli alunni,
- presentarsi presso DRIVE/HUB dell'Asl per mezzo di prenotazione del tampone da parte del loro MMG
- ovvero sarà loro concesso di riprendere l'attività lavorativa presentando il risultato di test negativo effettuato anche privatamente.

Tali indicazioni si applicano anche agli **operatori scolastici** individuati come contatti.

In merito agli **alunni**, essendo necessaria una valutazione di coorte anche ai fini di assicurare un rientro in classe omogeneo e non scaglionato, si ritiene non utilizzabile il referto di tampone eseguito presso servizi privati.

Lo studente potrà rientrare a scuola con esito negativo del tampone T0 se:

- indicativamente la maggioranza² della classe avrà effettuato il tampone T0,
- non si riscontrino ulteriori positività allo screening³.

Se una delle due condizioni non si verificasse, la classe verrà messa in quarantena:

- di 7 giorni dall'ultimo contatto con il caso, per coloro che hanno completato il ciclo vaccinale da almeno 14 giorni o che abbiano contratto il COVID-19 negli ultimi 6 mesi
- dopo 10 giorni dall'ultimo contatto con il caso, per coloro che non hanno effettuato la vaccinazione o hanno concluso il ciclo vaccinale da meno di 14 giorni.

In caso di impossibilità ad effettuare il tampone di fine quarantena, questa sarà da ritenersi conclusa allo scadere dei 14 giorni dall'ultimo contatto.

Alla classe ed al dirigente scolastico, entro 12 ore dall'effettuazione del test, verrà data ulteriore comunicazione unicamente nel caso in cui dall'attività di testing scaturiscano provvedimenti di isolamento/quarantena.

In caso contrario la presentazione dell'esito negativo del tampone, sostituisce a tutti gli effetti l'attestazione o la comunicazione di cui al punto 5 della citata Nota Ministeriale, e costituisce autorizzazione al rientro a scuola.

Il tampone verrà quindi ripetuto (T5), sempre presso le sedi dell'ASL, con prenotazione da parte del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica di riferimento, dopo 5 giorni dal tampone T0. Si precisa che il T5 è da intendersi sempre dopo 5 giorni dal T0, anche qualora vi sia il riscontro di un'ulteriore positività in T0. In attesa del tampone T5 lo studente dovrà limitare le frequentazioni sociali e le altre attività di comunità (ad esempio no attività sportive in gruppo, frequentazione di feste, assembramenti, visite a soggetti fragili) e mantenere in maniera rigorosa il distanziamento fisico e l'uso della mascherina in presenza di altre persone al di fuori dei familiari.

Lo studente potrà rientrare a scuola con esito negativo del tampone T5 se:

- la maggioranza della classe avrà effettuato il tampone T5,
- non sono state riscontrare ulteriori positività allo screening³.

Se una delle due condizioni non si verificasse, la classe verrà messa in quarantena.

Alla classe ed al dirigente scolastico, entro 12 ore dall'effettuazione del test, verrà data ulteriore comunicazione unicamente nel caso in cui dall'attività di testing scaturiscano provvedimenti di isolamento/quarantena.

In caso contrario la presentazione dell'esito negativo del tampone, sostituisce a tutti gli effetti l'attestazione o la comunicazione di cui al punto 5 della citata Nota Ministeriale, e costituisce autorizzazione al rientro a scuola.

² Deve essere sottoposta a testing l'intera classe, compresi gli alunni che pur risultando assenti nelle 48 ore precedenti l'ultimo giorno di scuola del paziente positivo, siano rientrati e presenti in aula al momento della prenotazione del T0.

³ In presenza di due casi positivi nella classe, per i soggetti vaccinati/negativizzati negli ultimi 6 mesi non verrà attivata la quarantena ma si procederà con un tampone che, se negativo, dovrà essere ripetuto dopo 5 giorni; è prevista invece la quarantena per i non vaccinati/negativizzati da più di 6 mesi. In presenza di tre o più casi positivi scatta la quarantena per l'intera classe

Ulteriori specifiche:

L'allegato 2 costituisce bozza di comunicazione tra il SISP ed il dirigente scolastico/Referente Covid-19 dell'Istituto del paziente positivo.

Le classi che siano state sottoposte ad attività di testing in T0 o T5 nel corso dell'ultima settimana, non saranno invitate a partecipare ad ulteriori azioni di screening (Scuola Sicura, Progetto scuole sentinella ISS) nella settimana successiva.

Ringraziando per la collaborazione, si porgono distinti saluti.

Il Responsabile dei Settori
Prevenzione e Veterinaria
Emergenza COVID 19
dottor Bartolomeo GRIGLIO
(Firmato in digitale)

GRGBTL61P28L2
19V/GRIGLIO/
BARTOLOMEO

Firmato digitalmente da
GRGBTL61P28L219V/
GRIGLIO/BARTOLOMEO
Data: 2021.12.02 11:38:36
+01'00'

Il Coordinatore
Generale/Commissario
per il piano vaccinale COVID-19
dr. Antonio RINAUDO
(Firmato in digitale)



ANTONIO RINAUDO
REGIONE
PIEMONTE
02.12.2021
08:56:29 UTC

Il Consulente Strategico
della Presidenza
dottor Pietro PRESTI
(Firmato in digitale)



Digitally
signed
by
PRESTI
PIETRO
C: IT

Il Direttore Generale
Sanità e Welfare
dottor Mario MINOLA
(Firmato in digitale)

..... Istituto Scolastico

ALLEGATO 1

OGGETTO: Comunicazione caso Covid-19 positivo.

In seguito a riscontro di caso confermato di COVID-19 all'interno della classe_____vengono sospese temporaneamente le attività didattiche in presenza.

Gli alunni, in attesa di essere contattati dall'ASL, devono limitare le frequentazioni sociali e le altre attività di comunità; sono da evitarsi: attività sportiva in gruppo, frequentazione di feste, assembramenti, visite a soggetti fragili e deve essere mantenuto in maniera rigorosa il distanziamento fisico e l'uso della mascherina in presenza di altre persone al di fuori dei familiari.

È obbligatorio rimanere raggiungibili per le attività di sorveglianza.

Qualora dovessero comparire sintomi sospetti, la persona dovrà avvertire il proprio medico di famiglia (MMG/PLS) o la continuità assistenziale (Guardia Medica).

Distinti saluti.

Il dirigente scolastico

ALLEGATO 2

Nr. Provvedimento:

Spett.le

c.a. Referente Covid-19 Istituto

Oggetto: Comunicazione caso Covid-19 positivo. Provvedimenti sanitari.

In riferimento al caso Covid19 occorso nella sezione/classedi codesto Istituto/Scuola, viste le nuove disposizioni in materia di quarantene disposte dalla Circolare Ministeriale del 3/11/2021 e la allegata Nota Tecnica avente come oggetto "Indicazioni per l'individuazione e la gestione dei contatti di casi di infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico", si dispone quanto segue:

Scuola dell'infanzia

Immediata quarantena per 14 giorni a far data dal per tutti i compagni indicati nell'elenco da voi trasmesso. Gli stessi dovranno comunicare al proprio Pediatra di Libera Scelta l'eventuale comparsa di sintomatologia sospetta Covid19 e potranno rientrare a scuola dopo 10 giorni, anziché 14, previa presentazione alla scuola dell'esito negativo di un tampone antigenico eseguito almeno al 10° giorno (dal).

Si comunica altresì che un tampone di inizio quarantena è fortemente raccomandato dalla citata Nota Ministeriale.

Si prega di comunicare alle singole famiglie dei ragazzi questo provvedimento con le indicazioni personali sopra riportate.

Scuola Primaria o secondaria

Immediata sospensione delle attività in presenza fino alla presentazione dell'esito negativo di un tampone antigenico da eseguirsi presso

il DRIVE/HOTSPOT diin datacon orario

La presentazione dell'esito negativo del tampone, **in assenza di ulteriore comunicazione da parte dell'ASL che potrà pervenire entro 12 ore dall'esecuzione del test**, sostituisce a tutti gli effetti l'attestazione o la comunicazione di cui al punto 5 della citata Nota Ministeriale, e costituisce autorizzazione al rientro a scuola.

Un secondo tampone, salvo diverse indicazioni come sopradescritto, andrà eseguito dopo 5 giorni dal primo con le stesse modalità presso

il DRIVE/HOTSPOT diin datacon orario

Si ricorda che la mancata esecuzione del tampone comporterà l'attivazione da parte di questo servizio della quarantena per 14 giorni per i bambini/ragazzi renitenti, ed è fatta salva la possibilità di adozione di altri provvedimenti interessanti tutta la classe in base al numero dei soggetti che non hanno eseguito il tampone.

In ambito scolastico dovrà essere assicurata la massima separazione possibile tra le classi sottoposte a testing ed il resto della popolazione scolastica nelle fasi interdidattiche (intervallo, pausa mensa) e dovranno essere evitate le attività sportive.

Tutti i soggetti sottoposti a testing devono limitare le frequentazioni sociali e le altre attività di comunità, sono da evitarsi:

- **attività sportiva in gruppo,**
- **frequentazione di feste,**
- **assembramenti,**
- **visite a soggetti fragili**

e devono mantenere in maniera rigorosa il distanziamento fisico e l'uso della mascherina in presenza di altre persone al di fuori dei familiari.

Si ribadisce l'importanza della piena applicazione delle misure igienico-sanitarie previste dal Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020 "Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell'infanzia", e in particolare la sanificazione straordinaria prevista nei casi in cui un alunno o un operatore scolastico risultasse positivo al SARS-COV-2:

La sanificazione va effettuata se sono trascorsi 7 giorni o meno da quando la persona positiva ha visitato o utilizzato la struttura.

Chiudere le aree utilizzate dalla persona positiva fino al completamento della sanificazione.

Aprire porte e finestre per favorire la circolazione dell'aria nell'ambiente.

Sanificare (pulire e disinfettare) tutte le aree utilizzate dalla persona positiva, come uffici, aule, mense, bagni e aree comuni.

Continuare con la pulizia e la disinfezione ordinaria.

Si resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento e si porgono i migliori saluti

Il Direttore

Dr.